

Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, articolo 4, comma 9. Definizione delle modalità di concessione e di liquidazione dei contributi a favore di soggetti persone fisiche per l'acquisto di biciclette nonché dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse alle Camere di Commercio per la gestione delle pratiche contributive".

## **1. oggetto e finalità**

**1.1.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il presente atto disciplina:

- a) il procedimento per la concessione e la liquidazione, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Regione Friuli Venezia Giulia (CCIAA), di contributi a favore di soggetti persone fisiche per l'acquisto di biciclette nuove di fabbrica;
- b) i criteri e le modalità per l'assegnazione alle CCIAA delle risorse finanziarie per la gestione delle pratiche contributive;
- c) I criteri e le modalità di concessione e di liquidazione dei contributi.

## **2. definizioni**

**2.1.** Ai fini del presente atto, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) si intende per:

- a) bicicletta a propulsione esclusivamente muscolare: un veicolo con due o più ruote, funzionante per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo, nonché avente una larghezza non superiore a 1,30 metri, una lunghezza non superiore a 3,5 metri e un'altezza non superiore a 2,20 metri;
- b) bicicletta a pedalata assistita: un veicolo dotato di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare, nonché avente una larghezza non superiore a 1,30 metri, una lunghezza non superiore a 3,5 metri e un'altezza non superiore a 2,20 metri; il veicolo può essere dotato di un pulsante che permette di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità non superi i 6 km/h.

## **3. assegnazione delle risorse alle CCIAA**

**3.1.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 9 della legge regionale 15/2020, le risorse destinate allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive sono assegnate alle CCIAA in proporzione alla popolazione residente nei Comuni ricadenti nella relativa competenza territoriale, secondo le rispettive

articolazioni territoriali di ciascuna CCIAA, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto delle risorse.

**3.2.** La concessione e l'erogazione delle somme assegnate avverrà per metà entro trenta giorni dal termine iniziale di presentazione delle domande di contributo fissato ai sensi del punto 7.3. e a seguire sulla base delle richieste inviate da parte delle CCIAA in relazione alle domande di contributo pervenute.

**3.3.** Le somme eventualmente non richieste o non utilizzate da una CCIAA potranno essere riassegnate e concesse all'altra CCIAA che ne abbia necessità.

## **4. delega di funzioni**

**4.1.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 10 della legge regionale 15/2020, l'esercizio delle funzioni delegate alle CCIAA nonché i termini e le modalità di erogazione delle risorse ad esse destinate per la gestione delle pratiche contributive sono disciplinati da una convenzione stipulata con la Regione.

## **5. soggetti beneficiari**

**5.1.** Possono beneficiare dei contributi i soggetti persone fisiche aventi la residenza anagrafica nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda di contributo ad esclusione dei soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo 229 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

## **6. spese ammissibili**

**6.1.** Sono ammissibili a contributo, le spese sostenute dalla data di approvazione del presente atto e prima della presentazione della domanda di concessione e liquidazione del contributo:

- a) per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica come definita alla lettera a) del punto 2.1., nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per ciascun richiedente;
- b) per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica come definita alla lettera b) del punto 2.1., nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 300 euro, per ciascun richiedente.

**6.2.** L'acquisto di cui al punto 6.1. si considera effettuato alla data della fattura quietanzata o di altro documento attestante l'avvenuto pagamento dell'acquisto della bicicletta.

**6.3.** Il contributo è concesso e liquidato nei limiti delle risorse disponibili.

**6.4.** Nel caso di presentazione di più domande di contributo, è ammessa la concessione e liquidazione di un solo contributo per soggetto richiedente a fronte della prima domanda di contributo in ordine cronologico ritenuta ammissibile.

## **7. presentazione della domanda di contributo**

**7.1.** La domanda di concessione e liquidazione del contributo è presentata alla CCIAA nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza anagrafica esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale messo a disposizione dalla Regione.

**7.2.** È ammessa la presentazione della domanda da parte di un terzo delegato dal beneficiario. La delega, sottoscritta dal delegante e corredata da copia di un documento di identità, è redatta su modello approvato con l'avviso di cui al punto 7.4.

**7.3.** La domanda di contributo è corredata da:

1. una dichiarazione redatta dal venditore sul modello approvato con l'avviso di cui al punto 7.4., da cui risulti:
  - a) che la bicicletta oggetto dell'acquisto è nuova di fabbrica;
  - b) che la bicicletta possiede le caratteristiche di cui al punto 2.1.;
  - c) l'eventuale numero di telaio;
  - d) modello e marca.
2. una scansione del documento di vendita (fattura, o scontrino fiscale).
3. copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di apposizione di firme autografe sulla dichiarazione del venditore e sull'eventuale delega di cui al punto 7.2.

**7.4.** Con avviso, approvato dal Direttore della struttura regionale competente in materia di energia unitamente ai modelli di cui ai punti 7.2. e 7.3., da pubblicarsi sul sito della Regione almeno trenta giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande vengono indicati i termini iniziale e finale di presentazione della domanda di concessione e liquidazione del contributo e la relativa modulistica.

**7.5.** La domanda di concessione e liquidazione del contributo è presentata, a partire dalle ore 09.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande, sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande, ai sensi del punto 7.4. Ciascuna persona fisica può presentare un'unica domanda di contributo.

**7.6.** Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo, si considera la data e l'ora di ricevimento della domanda attestata dal portale.

**7.7.** L'avviso e i modelli di cui al punto 7.4. sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna CCIAA.

## **8. istruttoria delle domande di contributo**

**8.1.** La CCIAA svolge l'istruttoria delle domande di contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza e la regolarità della domanda. La CCIAA procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del pertinente riparto.

**8.2.** Sono dichiarate inammissibili e archiviate d'ufficio:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal punto 7.5.;
- b) le domande presentate senza l'utilizzo dei modelli di cui ai punti 7.2. e 7.3.;
- c) le dichiarazioni prive di firma autografa o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore ovvero prive di firma o digitale del dichiarante ai sensi dei punti 7.2. e 7.3.;
- d) le domande presentate da un soggetto che abbia già beneficiato del contributo previsto dal presente atto;
- e) le domande presentate con modalità diverse da quanto stabilito al punto 7.1.;
- f) le domande presentate dalla medesima persona fisica successivamente alla prima domanda ammissibile;
- g) le domande prive della dichiarazione del venditore prevista al punto 7.3.

**8.3.** La CCIAA comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.

**8.4.** Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

**8.5.** Nel caso in cui le integrazioni richieste ai sensi del punto 8.4. non siano pervenute entro il termine fissato, la domanda è rigettata dandone comunicazione al soggetto richiedente.

**8.6.** In pendenza del termine di cui al punto 8.4., i termini previsti dal punto 9. sono sospesi.

**8.7.** È facoltà della persona fisica istante ritirare la domanda di contributo e liquidazione, già presentata e non ancora oggetto di concessione, mediante comunicazione formale alla CCIAA territorialmente competente e presentare una nuova domanda di contributo e liquidazione entro il termine di scadenza indicato nell'avviso di cui al punto 7.4.

## **9. concessione e liquidazione dei contributi**

**9.1.** I contributi sono concessi e liquidati dalle CCIAA tramite procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000.

**9.2.** Il contributo è concesso e liquidato nei limiti delle risorse disponibili a valere sul pertinente riparto delle risorse di cui al punto 3.1., secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Ulteriori risorse finanziarie che si rendano disponibili possono essere utilizzate per soddisfare, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, le domande non finanziate per carenza di risorse. Nel caso in cui le risorse disponibili a valere sul pertinente riparto di cui al punto 3.1. non siano sufficienti a finanziare le domande presentate nello stesso giorno allo stesso orario, come determinato in base al punto 7.6., è data priorità alla domanda con la spesa ammissibile inferiore.

**9.3.** Il provvedimento di concessione e di liquidazione del contributo è emesso entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di concessione e liquidazione del contributo.

## **10. cumulo dei contributi**

**10.1.** I contributi sono cumulabili, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della bicicletta, come risultante dalla fattura quietanzata o da altro documento attestante l'avvenuto pagamento dell'acquisto, con altri incentivi ottenuti a copertura della medesima spesa ad eccezione del contributo previsto dall'articolo 2 del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 (Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) come modificato dall'articolo 229, decreto legge 19 maggio 2020, n.34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

## **11. controlli**

**11.1.** Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la CCIAA può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione al contributo concesso e liquidato al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.

## **12. revoca del provvedimento di concessione**

**12.1.** Il provvedimento di concessione e liquidazione del contributo è revocato qualora, all'esito delle attività di controllo di cui al punto 11. e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, sia stata accertata la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente atto.

**12.2.** La CCIAA comunica al soggetto beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo.

**12.3.** La revoca del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo comporta la restituzione, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000, delle somme eventualmente erogate.

## **13. rinvio**

**13.1.** Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE